

**CAPITOLATO TECNICO**  
**(Allegato C)**

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>OGGETTO DELLA FORNITURA .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>REQUISITI DEGLI ESERCIZI .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>REQUISITI DEI BUONI PASTO.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>MODALITA' DI GESTIONE; CONSEGNA E PAGAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>QUANTITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>OBBLIGHI DEL FORNITORE .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>VERIFICHE E CONTROLLI .....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>SEDI E LUOGHI DI CONSEGNA.....</b>	<b>7</b>

## **1. Oggetto della fornitura.**

Oggetto del presente Capitolato è il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto per il personale dipendente, a tempo determinato ed indeterminato, delle Sezioni e Sedi Arpa Lazio di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, del valore facciale di € 7,00 (Iva inclusa al 4%). Costo presunto € 179.200,00 - Iva inclusa 4%.

## **2. Requisiti degli esercizi.**

I buoni pasto dovranno essere utilizzati presso esercizi convenzionati con la Società di emissione, che svolgono le seguenti attività nei territori coinvolti:

- Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- Le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Il fornitore dovrà presentare, per la documentazione finalizzata alla stipulazione del contratto di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, anche l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati nelle città delle Sedi indicate al punto n. 9 del presente Capitolato e previsto dal citato art. 8 punto c del disciplinare di gara, oltre a fornire indicazione di tutti gli esercizi convenzionati nei comuni delle Strutture interessate.

Arpa Lazio si riserva la facoltà di richiedere la stipula di nuove convenzioni con esercizi non ancora convenzionati.

In tal caso il fornitore dovrà provvedere a convenzionare, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di aggiudicazione, gli esercizi indicati, fornendo prova degli accordi di convenzionamento sottoscritti con almeno il 90% degli esercenti richiesti, e firmati da entrambe le parti (fornitore ed esercenti).

### **3. Requisiti dei buoni pasto.**

Con riferimento ai buoni pasto si specifica che essi:

- Consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- Costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- Non possono essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro;
- Sono di un unico tipo e devono riportare:
  - Nome e cognome del fruitore;
  - La ragione sociale della Società di emissione;
  - Il valore facciale espresso in valuta corrente;
  - Il termine temporale di utilizzo, che non dovrà essere inferiore a nove mesi;
- Devono recare uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del "dipendente" utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato, nonché la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore;

Il valore facciale del buono pasto potrà essere modificato solo dall'Arpa Lazio in presenza di sopravvenute inderogabili esigenze, dando comunque un preavviso di almeno 15 giorni alla ditta offerente. La ditta offerente si obbliga, quindi, ad applicare sul nuovo valore facciale, lo stesso sconto applicato al momento originario.

La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

### **4. Modalità di gestione; consegna e pagamento.**

Arpa Lazio effettuerà le richieste di ordinativo via e-mail, nel momento in cui se ne presenterà la necessità; i buoni pasto dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, in unica soluzione, con numerazione progressiva dei buoni e accompagnati da elenco riepilogativo. Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi indicate al punto 9.

Le fatture, indirizzate all'Arpa Lazio, saranno inviate successivamente alla consegna dei buoni pasto. Nel documento di fatturazione verrà espresso il numero di ordinativo, il valore nominale e lo sconto percentuale applicato. Arpa Lazio pagherà il valore netto della fattura. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 gg data fattura. Ai fini dell'iva le fatture inerenti al presente ordine saranno trattate come previsto dalla vigente normativa.

Le fatture saranno intestate all'Arpa Lazio con l'indicazione dell'indirizzo della Sede Regionale (Via Garibaldi n. 114, 02100 Rieti) e del codice fiscale: 97172140580.

## **5. Quantità.**

Il quantitativo dei buoni pasto è stimato, per n. 8 mesi (dal 01/05/2013 al 31/12/2013), in circa n. 25.600.

Le quantità sono presunte ed hanno valore meramente indicativo e potranno subire variazioni in più o in meno senza costituire in alcun modo impegno all'acquisto da parte dell'Arpa Lazio.

La società di emissione Aggiudicataria del contratto dovrà impegnarsi, comunque, ad evadere su richiesta formale di Arpa Lazio, alle stesse condizioni economiche, anche richieste che eccedessero le quantità presunte, mentre nulla sarà dovuto, ad alcun titolo, qualora le quantità consegnate fossero inferiori alla previsione anzi detta.

**Se nel corso del contratto dovessero rendersi disponibili Convenzioni Consip o di altra centrale di approvvigionamento, l'amministrazione farà ricorso a quanto stabilito all'art. 1 comma 13 della legge 135/2012 (Diritto di recesso ovvero adeguamento del costo al parametro Consip).**

## **6. Criterio di selezione delle offerte.**

La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 283, comma 4, del DPR n. 207/10.

## **7. Obblighi del fornitore.**

- ❖ Consegnare le quantità di ticket ordinati al valore stabilito in sede di chiusura degli accordi e nelle modalità sopra stabilite.
- ❖ Fornire all'Arpa Lazio e tenere aggiornato l'elenco delle unità presso cui il ticket è utilizzabile comunicando tempestivamente gli aggiornamenti secondo le indicazioni fornite nel punto 2.

- ❖ Fornire, ad ogni consegna, elenco riassuntivo dei buoni consegnati.
- ❖ Fornire, su richiesta di Arpa Lazio, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (anche in formato elettronico) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione.
- ❖ Accettare l'eventuale restituzione dei buoni pasto non utilizzati emettendo nota di credito per il relativo importo.
- ❖ Indicare il termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate, come indicato nel DPR 207/2010 art. 285, comma 9 punto e).
- ❖ Il termine massimo di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti non deve essere superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di pagamento, per almeno il 90% dei pagamenti;
- ❖ E' richiesto che lo sconto massimo sul valore facciale dei "buoni pasto" che può essere applicato dal prestatore del servizio agli esercenti convenzionati per la fornitura del servizio agli utenti finali non sia superiori al 10%.
- ❖ La società emittente è tenuta a corrispondere agli esercenti il pagamento di titoli effettivamente remunerati nella misura di almeno il 95% dei titoli di cui l'esercente richiede il pagamento.

## **8. Verifiche e controlli**

Arpa Lazio si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla rispondenza del servizio alle pattuizioni contrattuali, con particolare riferimento alla completezza e coerenza delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni vigenti.

Ove emergano inadempienze degli esercizi convenzionati, la Società di emissione, previa consultazione con la Committente, provvede, se del caso, alla loro eliminazione e alla contestuale sostituzione con nuovi esercizi convenzionati, entro il termine di 7 giorni lavorativi.

Arpa Lazio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sugli esercenti, verificando il rispetto di elementi quali, a titolo puramente esemplificativo, i termini di pagamento da parte del Fornitore (società emittente). Il Fornitore ha la possibilità di dimostrare che l'eventuale mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti è imputabile a circostanze eccezionali.

## **9. Sedi e luoghi di consegna**

Sede Regionale

Via Garibaldi n. 114

02100 Rieti, Ri

Sede di rappresentanza

Via Boncompagni n. 101

00187 Roma, Rm

Sezione provinciale di Roma

Via Giuseppe Saredo n. 52

00173 Roma, Rm

Sezione provinciale di Frosinone

via Armando Fabi s.n.c.

03100 Frosinone, Fr

Sezione provinciale di Latina

Via Arrigo Serpieri n. 3

04100 Latina, Lt

Sezione provinciale di Rieti

Via Salaria Per L'Aquila n. 6/8

02100 Rieti, Ri

Sezione provinciale di Viterbo

Via M. Romiti n. 50

01100 Viterbo, Vt